ALLEGATO A

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI (ART. 12 L. 7.8.90 N. 241)

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 13.03.2025

Testo coordinato risultante dalla delibera consiliare:

- n.79 del 26.11.2020

INDICE

CAPO I: NORME GENERALI
Art.1 – Oggetto del Regolamento
Art.2 – Definizioni
Art.3 – Finalità

CAPO II: AMBITI D'INTERVENTO, SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE
Art.4 – Settori di intervento
Art.5 – Soggetti beneficiari
Art. 6 – Concessione di contributi ordinari
Art. 7 – Concessione Di Contributi Straordinari
Art. 8 – Erogazione Dei Contributi Ordinari
Art. 9 – Erogazione Dei Contributi Straordinari
Art. 10 – Obblighi Dei Beneficiari
Art. 11 - Decadenza

CAPO III: CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»
Art.12 – Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
Art.13 – Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.
Art.14 – Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
Art.15 – Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

CAPO IV: ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»
Art.16 – Scopo della concessione di «vantaggi economici»
Art.17 – Natura del «vantaggio economico»
Art.18 – Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»
Art.19 – Procedura per ottenere il «godimento di attrezzature comunali»
Art.20 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

CAPO VI: OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Art.21 – Ambito oggettivo
Art.22 – Modalità di pubblicazione
Art.23 – Tutela dei dati personali

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI
Art.24 – Rinvio
Art.25 – Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, i criteri e le modalità per:
a) la concessione di sovvenzioni;
b) la concessione di contributi;
c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere.

Art.2 – Definizioni

Ai soli fini del presente regolamento:
a) per *«concessione di sovvenzioni»*, si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
b) per *«concessione di contributi»*, si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
c) per *«concessione di sussidi ed ausili finanziari»*, si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art.38 della Costituzione. In particolare, si intende:
- per *«sussidio»*, un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per *«ausilio finanziario»*, un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
d) per *«attribuzione di vantaggi economici»*, si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le «collaborazioni» ed i «patrocini» senza concessioni in denaro.

Art.3 – Finalità

1. La concessione dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli od associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme contenute nel presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche, ispirate ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

CAPO II
AMBITI D'INTERVENTO, SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE

Art.4 – Settori di intervento

1. La concessione dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefici economici disciplinati dal presente regolamento è ammessa, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità, relativamente ai settori di intervento di seguito elencati:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale: per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate;

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani: per attività ed iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione ed il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

D. Sport e tempo libero: per attività ed iniziative volte all'educazione ed all'avviamento alle attività sportive; per attività ed iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

E. Tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire ed accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

F. Promozione della mobilità sostenibile: per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile;

G. Turismo e promozione del territorio: per l'organizzazione di eventi ed iniziative aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale;

H. Sviluppo economico e relazioni internazionali: per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale;

I. Protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire ed accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività ed i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

L. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione: per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiamo come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

M. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Art.5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefici economici disciplinati dal presente regolamento, come definite dal precedente art.2:
a) pubbliche amministrazioni ed altri enti pubblici;
b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici, i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

Art. 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del PEG finanziario, le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano, previo indirizzo della Giunta circa l'ambito di intervento e la somma a disposizione, un bando per la concessione di contributi ordinari.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
   a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
   b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
   c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
   d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
   e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
   f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito del Comune.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione.
6. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente tiene conto dei seguenti criteri, anche non cumulativi:
   - livello di coincidenza con l'interesse pubblico e generale della comunità. o livello di coinvolgimento del territorio e del volontariato nell'attività programmata;
   - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
   - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
   - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
   - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti; o gratuità o meno delle attività programmate; o accessibilità alle persone diversamente abili.
7. Nell'adozione del/i bando/i, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
8. Il provvedimento di cui al comma 5, deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
9. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 5, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
10. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione, appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

11. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

Art. 7 – Concessione Di Contributi Straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, tenendo conto della somma iscritta in bilancio ed assegnata con il PEG per tali finalità.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 15 gg. giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
d) la dichiarazione di eventuali contributi concessi dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici, nel corso dell'anno;
e) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene respinta;
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto: o della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della comunità; o dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- della gratuità o meno dell'iniziativa.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
9. Sul sito istituzionale dell'Ente sarà pubblicato, ogni anno, un avviso concernente l'ammontare destinato dall'Amministrazione ai contributi di cui al presente articolo, con la specificazione delle tempistiche da rispettare per la richiesta dei contributi in oggetto ed ai contenuti che la richiesta medesima deve avere, secondo quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 8 – Erogazione Dei Contributi Ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del responsabile competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile competente:

a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. È ammessa la liquidazione di parte del contributo, in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al c. 2 del presente articolo.

Art. 9 – Erogazione Dei Contributi Straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
    a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
    b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
    c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile della struttura competente entro i 90 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
5. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 10 – Obblighi Dei Beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/patrocinio/collaborazione del Comune di Varano de' Melegari".
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune, che si riserva di riesaminare la concessione già disposta;

Art. 11 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 9, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art. 10, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
    a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
    b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

CAPO III

CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»

Art.12– Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, lettera c), l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza od a casi contingenti.
2. Ogni intervento, pertanto, deve avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

Art.13 – Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti.

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari le persone residenti in questo comune;
2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) è preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art.433 del codice civile. Della convocazione è redatto apposito verbale.
3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1 sono prima identificate, nelle forme di legge, dalla polizia municipale.

Art.14 – Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa del servizio sociale.
2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e sono corrisposti, in
assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
2. Nessuna domanda deve essere fatta per il rinnovo annuale, né può essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'uffici comunali preposti l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
3. Con apposito atto, la Giunta Comunale, su proposta del servizio sociale, entro il mese di novembre dell'anno precedente approva l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo è confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento sono comunicati agli interessati.

Art.15 – Procedura per l'assegnazione degli «ausili finanziari»

La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati o su proposta del servizio sociale, dalla Giunta Comunale.

CAPO IV
ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»

Art.16 – Scopo della concessione di «vantaggi economici»

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

Art.17 – Natura del «vantaggio economico»

Le concessioni di vantaggi economici sono relative:
A) al godimento di un bene comunale mediante:
a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o inferiore al canone sociale;
a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
a.3 la concessione in uso di attrezzature di proprietà comunale;
a.4 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
b.1 pubblico trasporto;
b.2 trasporto scolastico;
b.3 mensa;
b.4 attività sportive gestite dal comune.

Art.18 – Procedura per ottenere il «godimento di un bene comunale»

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
a) dei motivi della richiesta;
b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
c) per le persone giuridiche, l'elenco degli amministratori;
d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene è disposta dalla Giunta Comunale, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare contratto.
3. Nella stessa deliberazione sono indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione è allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.
5. In tutti i casi, è assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per l'eventuale personale comunale di assistenza.

Art.19 – Procedura per ottenere il «godimento di attrezzature comunali»

1. Ai fini dell'operatività della presente norma, occorre che il Responsabile del Settore Tecnico provveda alla compilazione di un elenco contenente la dettagliata indicazione delle attrezzature di proprietà comunale da concedere agli enti ed alle associazioni che ne facciano eventualmente richiesta.
2. Onde ottenere il godimento dei beni de quibus, gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:
a) dei motivi della richiesta;
b) dell'uso che si intende fare del bene richiesto;
c) durata dell'utilizzo del materiale;
d) giorno e ora di ritiro del materiale presso il magazzino comunale;
e) giorno e ora di restituzione del materiale presso il magazzino comunale;
f) disponibilità all'eventuale versamento di una cauzione a garanzia dei danni eventualmente cagionati alle attrezzature ed accertati, all'atto della riconsegna, dal Responsabile del Settore Tecnico, da incamerarsi all'atto dell'accertamento medesimo; il relativo ammontare è stabilito, con apposita delibera, dalla Giunta Comunale, anche in relazione al valore economico delle singole attrezzature.
3. La concessione di materiale viene disposta dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, nel rispetto delle priorità delle domande presentate.
4. La concessione del materiale viene, di norma, effettuata in modalità gratuita, ma possono anche essere previste condizioni onerose, la cui tariffa viene definita con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle differenti tipologie di attrezzature in dotazione al Comune.

Art.20 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

La fruizione di un servizio senza corrispettivo od in forma agevolata e, comunque, la erogazione di ogni prestazione sociale agevolata prevista dall'art.1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.109, sono concesse dalla Giunta Comunale, previa relazione ad hoc redatta dal servizio sociale, dalla quale si evincano le ragioni che giustifichino l'adozione dell'atto da parte dell'organo esecutivo.

CAPO VI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Art.21 – Ambito oggettivo

Ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, il responsabile per la trasparenza di cui all'art.43 del menzionato d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, provvede alla pubblicazione, sul sito web comunale, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, di cui al presente regolamento.

Art.22– Modalità di pubblicazione

1. I dati, indicati dall'art.27, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, devono essere pubblicati nella sezione del sito istituzionale dell'ente denominata "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di

primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sotto-sezioni di secondo livello “Criteri e modalità” e “Atti di concessione”.
2. La pubblicazione delle informazioni avviene secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto che ne consentano l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, e che annualmente debbano essere organizzate in un unico elenco.

Art.23 – Tutela dei dati personali

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall’art.4 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33. Ai sensi dell’art.26, comma 4, del medesimo decreto non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti dei cui al presente regolamento qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art.24 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservate, in quanto applicabili, le norme relative ai regolamenti comunali speciali, le leggi regionali, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art.25 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni normativa previgente disciplinante la medesima materia